

IL FIS Fondo di integrazione salariale

Il Fondo d'Integrazione salariale ricomprende nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro – anche non organizzati in forma d'impresa - che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale ovvero di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

SOSTEGNO AL LAVORO DL. 18/2020



ARTICOLO 19

- L'assegno ordinario spetta per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente **più di 5 lavoratori**
- È destinato ai lavoratori in forza alla data del **23 febbraio scorso** ed è prevista la deroga al periodo di anzianità dei 90 giorni
- Nella domanda **va indicata la causale "Emergenza Covid 19"**
- Decorrenza a partire dal 23 febbraio
- **Durata massima 9 settimane** che non vengono conteggiate ai fini del limite del biennio mobile
- Periodo temporale: **entro il mese di agosto 2020**
- **Procedura:** informazione, consultazione e l'esame congiunto anche per via telematica da concludere entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione
- **Domanda:** entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa
- **È sospesa la contribuzione addizionale** a carico dei datori di lavoro per questo specifico periodo
- **È prevista la deroga** rispetto al massimale di erogazione aziendale
- **Il pagamento:** il trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità del "pagamento diretto da parte dell'INPS"

ARTICOLO 21

Qualora **le imprese abbiano in corso alla data del 23 febbraio** trattamenti di "assegno di solidarietà" possono anch'essi presentare domanda per il "trattamento di assegno ordinario" sulla base di quanto indicato al punto precedente e previsto dall'art. 19.

La concessione dell'assegno ordinario sospende il trattamento di "assegno di solidarietà" già in corso e può riguardare gli stessi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

Per saperne di più, la normativa vigente prevede:

Il F.I.S. ha lo scopo di attuare interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (ad eccezione delle intemperie stagionali), straordinaria (ad eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale (v. circ. n. 176/2016).

COSA EROGA:

a) l'assegno di solidarietà: una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori per evitare o ridurre eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all'art. 24 L. n. 223/91, o per evitare licenzia-

menti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Può essere erogata in favore dei lavoratori dipendenti di imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro;

b) l'assegno ordinario, in aggiunta all'assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. Si eroga per riduzione dell'orario di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione

salariale ordinaria o straordinaria, con le eccezioni sopra richiamate, e, dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L'integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell'attività produttiva interrotta.

Entrambi i trattamenti d'integrazione salariale erogati dal Fondo devono essere autorizzati dall'INPS.

DESTINATARI

- I lavoratori con anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro alla data della domanda di integrazione salariale;
- i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d'istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

COSA SPETTA

Sia per l'assegno di solidarietà che per l'assegno ordinario la misura del beneficio è fissata nell'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale all'interno dei massimali previsti annualmente per la cassa integrazione. Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria.

Durante il periodo di percezione dell'integrazione salariale non è dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l'assegno al nucleo familiare.

DURATA

- a) l'**assegno di solidarietà** può essere concesso per un **periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile**;
- b) l'**assegno ordinario** può essere concesso, sia per le causali della CIGO che della CIGS, fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

DURATA MASSIMA COMPLESSIVA

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà **non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile**.

Tuttavia, ai fini della durata massima complessiva, la durata dell'assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre

tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero.

Pertanto a titolo esemplificativo sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole causali, a seconda della combinazione delle causali invocate, avere le seguenti durate massime:

- 36 mesi di assegno di solidarietà;
- 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario;
- 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà.

PAGAMENTO

Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall'INPS al datore di lavoro.

In fase di prima applicazione il pagamento dell'assegno avverrà esclusivamente con la modalità del diretto. Successivamente il pagamento diretto potrà essere disposto solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro.

LA DOMANDA

Le domande d'accesso alle prestazioni dovranno essere presentate telematicamente dal datore di lavoro (circ. 122/2015, circ. 22/2016 e msg n.1986/2016) alla struttura INPS territorialmente competente per unità produttiva. Per l'ammissione all'assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda entro sette giorni dalla data dell'accordo sindacale e la riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda; questa non può comunque essere inviata prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione.

La domanda di accesso all'assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

CONTRIBUZIONE CORRELATA

La contribuzione correlata per entrambi i tipi di assegni è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

Il Fondo provvede a versare la contribuzione correlata alla gestione d'iscrizione del lavoratore.

CONSULTA IL SITO DELLA CGIL DELLA TUA PROVINCIA

Troverai tutte le informazioni necessarie per far valere i tuoi diritti e per inoltrare le domande anche a distanza.

RESTI A CASA O SEI AL LAVORO

LA CGIL SEMPRE CON TE